

Legge regionale 14 luglio 2011 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Art. 10

(Programmi di sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore)(1)

1. La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore presso le aziende per i servizi sanitari, riservando la priorità ai progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati verso le altre forme di assistenza.

(2)

2. La valutazione dei programmi e dei progetti, nonché l'entità dei relativi finanziamenti, è affidata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 77, comma 1, L. R. 9/2019

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 9/2019